



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta 24/03/2020

FATTO

In relazione a tre contratti di finanziamento mediante delegazione di pagamento e cessione del quinto della retribuzione, stipulati, rispettivamente, il primo contratto in data 12/01/2011, il secondo contratto in data 21/06/2012 ed il terzo contratto in data 11/02/2015, ed estinti anticipatamente, rispettivamente, il primo contratto in data 10/06/2015, il secondo contratto in data 04/10/2016 ed il terzo contratto in data 18/06/2019, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione degli oneri finanziari ed assicurativi. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, con tre distinti ricorsi, chiede il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis*, per il primo contratto degli oneri finanziari ed assicurativi per un importo complessivo pari a euro 3.532,13 oltre interessi e solo degli oneri finanziari per il secondo contratto e per il terzo contratto, per un ammontare complessivo, rispettivamente, pari a euro 3.586,82 oltre interessi e pari a euro 2.259,04 oltre interessi.

L'intermediario, costituitosi con un unico atto difensivo, ha chiesto all'Arbitro di disporre, in via preliminare, la riunione dei tre ricorsi in applicazione dell'articolo 274 c.p.c. in quanto gli stessi hanno per oggetto lo stesso *petitum* afferente il rimborso delle voci di costo non maturate a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti contratti dal medesimo ricorrente. Nel merito, ha eccepito, innanzitutto, per tutti e tre i contratti, la congruità delle somme già retrocesse, in sede di conteggio estintivo, a titolo di commissioni di gestione, per un importo, rispettivamente, per il primo contratto pari a euro 610,36, per il secondo contratto pari a euro 674,73 e per il terzo contratto pari a euro 204,66, per un importo



complessivo pari a euro 1.489.75. Precisa, al riguardo, che per i suddetti rimborsi è stato utilizzato, in deroga al criterio *pro rata temporis*, il criterio del costo ammortizzato specificato in calce al piano di ammortamento (IAS 39) secondo il quale tutti gli elementi di costo e ricavo correlati in termini di funzionamento al finanziamento devono essere calcolati secondo il tasso interno di rendimento effettivo. Con specifico riferimento al terzo contratto di finanziamento, ha, poi, precisato che all'articolo 3 delle condizioni generali di contratto è pattuito che le commissioni di gestione e le spese incasso rata saranno rimborsate al mutuatario per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento. Ha, altresì, precisato che di aver offerto, in riscontro ai reclami, per il primo contratto, la somma pari a euro 660,70 (comprensiva di dei ratei del premio assicurativo non goduto), per il secondo contratto la somma pari a euro 757,55 e per il terzo contratto la somma pari a euro 15,78. Ha eccepito, poi, la natura *up front* delle commissioni di attivazione e dunque non rimborsabili. Inoltre, con riferimento alle commissioni di intermediazione, eccepisce anche per esse la loro natura *up front*, in quanto versate al mediatore creditizio per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Quanto al premio assicurativo, con riferimento al primo contratto di finanziamento, ha eccepito l'avvenuto rimborso da parte della compagnia di assicurazione della somma pari a euro 92,09 relativa al premio assicurativo rischio vita, secondo i criteri contrattualmente previsti, mentre alcun rimborso spetta al ricorrente in relazione alla polizza rischio impiego, in quanto il relativo premio è stato interamente posto a carico della resistente. Ha chiesto, pertanto, all'Arbitro, in via preliminare, la riunione dei tre ricorsi, in applicazione dell'articolo 274 c.p.c., Nel merito, in via principale, ha chiesto di rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto dei rimborsi già effettuati pari, complessivamente, alla somma di 1.689,75. Ha chiesto, inoltre, per quanto riguarda il primo contratto, di limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la compagnia di assicurazione ha calcolato secondo criteri attuariali in base alle condizioni generali di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente, per un importo pari a euro 92,09. In via subordinata, ha chiesto all'Arbitro di limitare gli importi retrocedibili a quelli già offerti in sede di reclamo e rifiutati dal ricorrente pari, complessivamente, ad euro 1.434,03. In via di ulteriore subordinata, chiede all'Arbitro di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, per un importo complessivo pari a euro 1.489.75.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, l'intermediario resistente ha chiesto all'Arbitro la riunione, in applicazione dell'articolo 274 c.p.c., dei tre ricorsi presentati dal ricorrente, in quanto aventi ad oggetto lo stesso *petitum* afferente il rimborso delle voci di costo non maturate per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti contratti con il medesimo intermediario. A tale riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso nel senso che *“la presenza di elementi oggettivi di connessione tra più cause fa ritenere opportuno, per intuibili esigenze di economia processuale e di coordinamento, che esse possano essere congiuntamente trattate e decise nell'ambito di un unico processo. Il codice di rito, facendosi carico di questa esigenza, prevede che le cause connesse possano essere riunite, non solo quando appartengono alla competenza dello stesso giudice (art. 274 c.p.c.) ma anche quando appartengono alla competenza di giudici diversi (art. 31-36; 40 c.p.c.), salvo che l'attribuzione originaria di competenza in relazione ad esse sia inderogabilmente stabilita*



dal legislatore (art. 6 c.p.c.) (...). Tali norme e principi, da lungo tempo consolidati, nella disciplina del processo civile, riflettono esigenze di carattere generale e sono da ritenersi pertanto applicabili anche al presente procedimento. “ (v. decisione n. 85/2014).

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a tre finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, “pari all'importo degli interessi” e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato tanto nella “giurisprudenza ABF”, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che “ *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo



essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere, avuti presenti gli orientamenti recentemente condivisi tra i Collegi in ordine alla voce di costo sotto riportata - la domanda restitutoria per gli importi appresso indicati:

A. Contratto di finanziamento n. 350069 stipulato in data 12/01/2011:

1) Commissione intermediario.....euro 1.263,53

B. Contratto di finanziamento n. 410337 stipulato in data 21/06/2012:

1) Commissioni intermediario.....euro 1.170,74

2) Contratto di finanziamento n. 670535 stipulato in data 11/02/2015:

1) Commissioni intermediario.....euro 1.208,93

Per quanto riguarda le voci di costo “*recurring*”, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In particolare, per quanto riguarda quest'ultima voce di costo contenuta nel contratto stipulato in data 12/01/2011, il rimborso del premio relativo al rischio vita è stato effettuato dalla compagnia di assicurazione secondo il criterio indicato nelle condizioni generali di polizza. Tuttavia, poiché l'intermediario resistente non ha prodotto evidenza della consegna al ricorrente del Fascicolo Informativo, contenente, tra l'altro, le condizioni generali di assicurazione, l'applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis* si impone. Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

A. Contratto di finanziamento n. 350069 stipulato in data 12/01/2011:

1) Commissioni di attivazione:euro 516,85

2) Commissioni di gestione.....euro 295,98

3) Premio assicurativoeuro 38,94

B. Contratto di finanziamento n. 41037 stipulato in data 21/06/2012:

1) Commissioni di attivazione.....euro 753,48

2) Commissioni di gestione.....euro 328,73

C. Contratto di finanziamento n. 670535 stipulato in data 11/02/2015:

1) Commissioni di attivazione.....euro 213,34

Per quanto riguarda, poi, le commissioni di gestione di tale contratto, il Collegio osserva che esse sono state già rimborsate integralmente secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento, facente parte integrale del contratto di finanziamento, secondo cui l'importo di tali commissioni viene ripartito sulla base del tasso di interesse effettivo. La previsione contrattuale di siffatto criterio, senz'altro agevolmente comprensibile dal consumatore consente di evitare il ricorso, per tale voce di costo, ad un'“integrazione giudiziale” secondo equità del regolamento contrattuale, che, nella specie non può ritenersi, sul punto, lacunoso. Si conclude, pertanto, che atteso il rimborso già effettuato dalla resistente in applicazione del summenzionato criterio, di tale voce di costo, il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente non può vantare ulteriori pretese a tale titolo.
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 5.790,52 oltre interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.790,52, oltre interessi legali dalla data dei reclami.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 60,00 quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO